

N. 69012/05 R.G.

SENT. N° 9372/09
REP. N° 1029/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dr. Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da

[REDACTED]
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trevisani e Vincenzo Lamastra

attore

CONTRO

[REDACTED]
rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppina Piglionica e Maria Giovanna Piglionica [REDACTED]

intervenuti volontari

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa giunge in decisione dopo che tra l'attore [REDACTED] e il convenuto Condominio di [REDACTED] in Milano è intervenuta rinuncia agli atti regolarmente accettata, con conseguente estinzione del giudizio inter partes. Nel processo sono intervenuti volontariamente [REDACTED], nella loro rispettiva qualità di condomini del predetto condominio, al fine di ottenere la reiezione dell'impugnazione di delibera assembleare proposta dall'attore; e ciò in conformità alle conclusioni formulate dallo stesso condominio. La presente sentenza deve dunque esclusivamente statuire sulla domanda di rifusione delle spese di lite formulata dai terzi intervenuti, non residuando alcuna domanda di merito. Deve dunque essere verificata la sussistenza della c.d. soccombenza virtuale dell'attore

Al riguardo il Tribunale osserva che l'attore [REDACTED] aveva impugnato la delibera assunta in data 6 luglio 2005 con la quale, assente l'impugnante, la collettività condominiale aveva attribuito al solo [REDACTED] un debito di € 2.915,00 relativo a spese per opere idrauliche ed edili svolte sulla terrazza del medesimo attore e collegate causalmente ad intervento volto ad eliminare fenomeni di

infiltrazione verificatisi nelle unità immobiliari sottostanti; l'attore ha censurato la delibera in quanto appunto attributiva dell'onere a suo integrale carico, in violazione del criterio di ripartizione delle spese previsto dall'art. 1126 c.c. non derogato dal regolamento condominiale contrattuale. Gli intervenuti hanno sottolineato trattarsi di addebito al singolo condomino non già in virtù della disciplina codicistica ex adverso richiamata, bensì in relazione alla esclusiva responsabilità extracontrattuale dell'attore per i ripetuti fenomeni di infiltrazioni di acqua a danno delle unità immobiliari sottostanti, di rispettiva proprietà degli intervenuti, causati dall'interramento degli scarichi dei pluviali operata dal [REDACTED] sul suo terrazzo; l'addebito era riferito a spese per riparazioni urgenti commissionate dal Condominio ed effettuate mediante intervento sul terrazzo del medesimo attore.

Osserva il Tribunale che la valutazione della fondatezza della domanda attorea prescinde da ogni approfondimento circa la dinamica degli episodi di infiltrazione e la loro eziologia.

Premesso che effettivamente l'attribuzione della spesa è avvenuta a titolo di responsabilità extracontrattuale dell'attore, va ricordato che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese (cfr. art. 1123 e ss. c.c.) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Esula invece dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. SS. UU. 4806/05; cfr. Trib. Milano, 5.8.2003 n.11242; App. Milano, 22.6.2001 n.1696); parimenti deve ribadirsi che in mancanza del riconoscimento espresso o dell'accertamento giudiziale l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio né a tale titolo imputargli alcuna spesa (cfr. Cass., Sez. II, 22.7.1999 n.7890).

La fondatezza dell'impugnazione proposta conduce al rigetto della domanda di rifusione delle spese di lite formulata dagli intervenuti, non configurandosi la soccombenza virtuale dell'attore.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) Dato atto dell'estinzione del giudizio tra l'attore e il convenuto, rigetta la domanda di condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi intervenuti.

Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2009.

Il Giudice est. 

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
20 FEB. 2009
IL CANCELLIERE


CANCELLIERE